

Articolo 1**Denominazione e caratteristiche**

1.1 In attuazione della cooperazione istituita fra Acquedotto Pugliese S.p.A. ("AQP") e l'Agenzia Puglia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ("AGER Puglia" o "AGER") nell'interesse pubblico, per il perseguimento di obiettivi di interesse comune rispetto alle finalità istituzionali dei soci, ed in particolare per la realizzazione e gestione di impianti, opere ed infrastrutture per la raccolta, lo stoccaggio, il recupero, lo smaltimento e/o il riutilizzo dei rifiuti di competenza dell'AGER Puglia e di quelli prodotti nei siti e negli impianti eserciti da AQP, ivi inclusi i fanghi di depurazione delle acque reflue urbane, comprese le attività connesse alla movimentazione e al trasporto dei suddetti rifiuti ed esclusa la sola raccolta dei rifiuti solidi urbani, è costituita una società per azioni *in house* ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 16 del D.lgs. 175/2016, denominata **ASECO S.p.A.** (di seguito, la "Società"), a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto.

1.2 In conformità all'articolo 5, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e degli articoli 2, comma 1, lett. d) e 16 del D.lgs. n. 175/2016, la Società è soggetta al controllo analogo congiunto dei Soci, i quali sono titolari ed esercitano congiuntamente, anche per il tramite del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui all'articolo 16 del presente Statuto, poteri di indirizzo, coordinamento, controllo, supervisione e coinvolgimento sull'insieme dei più importanti atti di gestione della Società inerenti l'attività c.d. "*in house*".

Articolo 2**Sede**

2.1 La Società ha sede nel Comune di Bari.

2.2 Possono essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie, stabilimenti, uffici, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Articolo 3**Oggetto della Società *in house providing***

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, in affidamento diretto c.d. *in house*, delle seguenti attività:

- A. raccolta, trasporto, stoccaggio, intermediazione, recupero, smaltimento e/o riutilizzo dei rifiuti solidi, liquidi, fangosi ed aeriformi di competenza dell'Ager Puglia e di quelli prodotti negli impianti eserciti da AQP, con esclusione della sola raccolta dei rifiuti solidi urbani. Sono inclusi i fanghi di depurazione di acque reflue urbane, nonché i rifiuti derivanti dalla gestione delle opere afferenti al servizio idrico integrato;

- B. studio, progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di impianti, opere ed infrastrutture, per stoccaggio, recupero, smaltimento e/o riutilizzo dei rifiuti di cui alla precedente lettera A);
- C. commercializzazione, per conto proprio e/o di altri soggetti pubblici, di ammendanti organici vegetali, di composti di qualità, di fertilizzanti, di composti e prodotti riutilizzabili in altri processi industriali e civili, di materiali e sostanze allo stato solido, liquido e aeriforme, rivenienti dalla trasformazione in *end of waste*, rivenienti dalla trasformazione dei rifiuti di cui alla precedente lettera A) e di ogni altro materiale utile alla trasformazione di detti rifiuti;
- D. progettazione, costruzione ed esercizio di piattaforme specializzate ed annessi centri di raccolta e di stoccaggio provvisori, e correlati servizi, anche di intermediazione, per tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti provenienti dalla gestione in proprio degli impianti, dalla gestione del servizio idrico integrato e dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- E. più in generale, studio, progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di impianti ed opere per la tutela ambientale e per la produzione di energia da fonti rinnovabili derivanti dal trattamento dei rifiuti di cui alla precedente lettera A);
- F. la raccolta, il trasporto e l'autotrasporto di cose per conto terzi di tutte le tipologie dei rifiuti solidi e liquidi e delle materie prime e materie prime secondarie sopraindicate nonché la loro eventuale commercializzazione;
- G. l'assunzione di servizi pubblici finalizzati alla tutela, alla bonifica e al risanamento ambientale;
- H. l'assunzione, l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica, con particolare riferimento allo studio di nuove fonti energetiche, al riutilizzo dei rifiuti di cui alla precedente lettera A) ed alla riduzione del loro impatto ambientale;
- I. la raccolta, la selezione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti derivanti dalla forestazione, dai servizi di giardinaggio ed attività connesse, dalla manutenzione del verde e dall'attività di rinverdimento finalizzate al reperimento di materiale necessario alla trasformazione e riutilizzo dei rifiuti di cui alla precedente lettera A) o finalizzate al riutilizzo del materiale prodotto dagli impianti gestiti e trasformato in *end of waste*;
- J. la realizzazione, conduzione e gestione di piccole aziende agricole nonché la conduzione di terreni agricoli e la raccolta di prodotti agricoli a mero scopo didattico, divulgativo o sperimentale;
- K. l'esercizio di tutte le attività sopra descritte in via diretta o attraverso partecipazioni ed interessenze in altre imprese e società, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, ove consentito dalla normativa pro tempore vigente.

3.2 Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve derivare, in conformità all'articolo 5, comma 1, lett. b), D.lgs n. 50/2016 ed all'articolo 16, comma 3 del D.lgs. n. 175/2016, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dai Soci.

3.3 Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società e comunque per un importo inferiore al 20% (venti per cento) del fatturato totale della Società, quest'ultima potrà realizzare e svolgere le attività di cui al presente oggetto sociale anche a favore e su richiesta di terzi diversi dai Soci nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 16, comma 3 bis, D.lgs n. 175/2016.

3.4 Per il conseguimento e nell'ambito delle suddette finalità, la Società può inoltre, purché in coerenza con la disciplina dell'*in house providing* e nei limiti di cui all'articolo 16, commi 3 e 3 bis, D.lgs. n. 175/2016 e dell'articolo 5, commi 7 e 8, D.lgs. n. 50/2016:

- fornire consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa ad imprese, aziende, società ed enti in materia di gestione e trattamento dei rifiuti e sulle problematiche ambientali in genere;
- stipulare accordi anche con altri soggetti per l'esercizio delle attività previste nel proprio oggetto sociale;
- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, a studi, iniziative, ricerche e promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati;
- esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare alle attività di cui sopra;
- organizzare eventi formativi e divulgativi sulla materia della gestione e del trattamento dei rifiuti e sulle problematiche ambientali in genere;
- assumere partecipazioni, quote ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese, aventi scopi analoghi ed affini nei limiti consentiti dal quadro normativo di riferimento.

Le attività indicate nel presente paragrafo 3.4 potranno essere intraprese unicamente previa positiva valutazione del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui all'articolo 16.3.

3.5 La Società può altresì compiere - nel rispetto della normativa vigente - tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione dei finanziamenti a favore di terzi.

La Società è tenuta ad osservare tutti i limiti che la normativa impone ed imporrà alle società a capitale interamente pubblico e alle società *in house*. Il presente Statuto e gli altri atti di regolamentazione indicati nello stesso dovranno essere tempestivamente adeguati al fine di garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti dell'*in house providing*.

3.6 La Società si astiene da ogni attività che possa comportare il perseguimento di interessi contrari a quelli perseguiti dai Soci.

3.7 Per il perseguimento del proprio oggetto sociale e per la gestione sociale, la Società opera a mezzo della propria struttura ed organizzazione, nonché della struttura, dei servizi e del *know how* resi o posti a disposizione dai Soci, sotto il coordinamento della Società e secondo i contenuti e le modalità prestazionali disciplinati in appositi atti di regolamentazione.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacento (31 dicembre 2100) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6

Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 1.785.000 (unmilionesettecentottantacinquemila) ed è diviso in numero 17.850 (diciassettemilaottocentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100 (cento) ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi.

6.2 Il capitale sociale è interamente pubblico, pertanto non è ammessa la partecipazione di privati al capitale sociale della Società, fatto salvo quanto dall'articolo 16, comma 1, D.lgs. n. 175/2016.

6.3 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.2, il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, previa autorizzazione da parte del Comitato di Coordinamento e Controllo, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

6.4 I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro, ai sensi dell'articolo 2342 del codice civile.

Articolo 7

Azioni Trasferimento delle partecipazioni sociali e ingresso di nuovi Soci

7.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e, fatto salvo quanto previsto al seguente paragrafo 7.2, trasferibili per atto tra vivi in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile al trasferimento di partecipazioni pubbliche.

7.2 Il Socio che intenda trasferire tutta o parte della propria quota di partecipazione, dovrà darne comunicazione tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato, della Società. L'Organo Amministrativo valuta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6.2 e all'articolo 7.3 del presente Statuto. Nel caso in cui tali requisiti non sussistano, l'organo amministrativo non autorizza il compimento dell'atto. Se sussistono i suddetti requisiti richiesti l'organo amministrativo

autorizza l'atto con comunicazione al socio che intende cedere la propria quota di partecipazione effettuata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso di diniego di autorizzazione da parte dell'Organo Amministrativo, l'alienante potrà esercitare il diritto di recesso dalla Società ai sensi degli articoli 2437 bis e ss. del Codice civile, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.

7.3 Senza pregiudizio di quanto previsto all'articolo 7.2, in qualsiasi caso di trasferimento delle azioni spetta ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, il diritto di prelazione per l'acquisto, salvo specifica rinuncia da parte degli stessi, la quale deve essere richiesta prima di ogni trasferimento ai fini della sua efficacia. Il socio che intende vendere o comunque trasferire tutte o parte delle proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata, anche a mano, o a mezzo PEC indicando le generalità del cessionario, il prezzo, le modalità di pagamento e le altre condizioni della cessione. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione fatta da parte del socio cedente, a mezzo lettera raccomandata o PEC. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per tutte le quote offerte in cessione. Qualora non si convenga sull'equità del prezzo richiesto per il trasferimento, la valutazione sull'equità del prezzo dovrà, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di trasferimento, essere demandata, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1349 e 1473 del codice civile, ad un esperto, da scegliersi di comune accordo tra i soci, ovvero, in mancanza di accordo tra questi, ad un esperto nominato dal Tribunale di Bari su istanza della parte più diligente. L'esperto dovrà comunicare per iscritto ai soci la sua determinazione entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'incarico a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Il trasferimento agli altri soci non potrà avvenire che in corrispettivo di un prezzo non superiore a quello stabilito dall'esperto. La mancata adesione all'offerta del venditore nel termine perentorio sopra indicato comporterà rinuncia al diritto di prelazione; in tal caso il venditore avrà facoltà di cedere liberamente la propria quota a terzi alle condizioni comunicate.

7.4 È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totale proprietà pubblica del capitale sociale della Società. La quota di capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6.2.

7.5 I Soci potranno cedere la propria partecipazione esclusivamente ad enti pubblici (o a società da questi interamente controllate) interessati ai servizi di gestione di impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti indicati all'articolo 3 affidati alla Società e che abbiano ottenuto il gradimento di cui all'articolo 7.2 e che aderiscano all'accordo tra i Soci di cui all'articolo 16.2. Il controllo analogo congiunto sarà esercitato con le modalità previste dal presente Statuto anche per il tramite del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui all'articolo 16. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 6.2.

7.6 L'ingresso nella compagine sociale della Società di nuovi soci pubblici dovrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo, nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6.2, 7.3 e 7.5.

Articolo 8

Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari. L'emissione dei prestiti obbligazionari è deliberata dall'Assemblea Straordinaria, nel rispetto dei limiti di legge.

Articolo 9

Competenze dell'Assemblea Ordinaria

9.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

9.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea Ordinaria, ferme le competenze attribuite al Comitato di Coordinamento e Controllo, ai sensi dell'articolo 16:

- a. l'approvazione del bilancio, della relazione sul governo societario di cui all'articolo 6, comma 4, D.lgs. n. 175/2016, del budget annuale nonché dei documenti di natura programmatica e di definizione di strategie e politiche aziendali, quali il Piano Industriale, il Business Plan ed il relativo piano economico-finanziario, il programma dei lavori e degli acquisti di servizi e forniture, l'organigramma ed il piano occupazionale e le successive modifiche degli stessi, nonché dei contratti di servizio per lo svolgimento dei servizi affidati alla Società; della proposta di tariffe e prezzi dei servizi non soggetti a vincoli di legge o di competenza di Autorità;
- b. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, fermo quanto previsto dal presente Statuto circa le modalità di designazione;
- c. la determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo e dei Sindaci;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dell'Organo Amministrativo e dei Sindaci e la pronuncia di decadenza degli stessi in caso di sopravvenuta incompatibilità;
- e. le ulteriori materie riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria dalla legge e dal presente Statuto.

9.3 In materia di controllo di bilancio e di qualità dell'amministrazione sociale, l'Assemblea ha poteri ispettivi diretti e concreti sulla Società affidataria.

Articolo 10

Competenze dell'Assemblea straordinaria

10.1 Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria, ferme le competenze attribuite al Comitato di Coordinamento e Controllo, ai sensi dell'articolo 16:

- a. le modifiche dello Statuto, salvo quelle eventualmente delegate all'Organo Amministrativo nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
- b. aumenti e riduzione del capitale sociale (tranne quelli obbligatori di legge);
- c. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili di cui all'articolo 8 del presente Statuto;
- e. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f. il compimento di operazioni societarie straordinarie, quali fusioni e scissioni;
- g. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

10.2 L'attribuzione all'Organo Amministrativo del potere di assumere deliberare in materie che per legge spettano all'Assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare nella materia stessa.

Articolo 11

Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società da esplicitarsi da parte dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

11.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

11.3 E' inoltre convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale.

11.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

11.5 L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

11.6 L'Assemblea può svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della

votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In caso di svolgimento dell'assemblea in tutto o in parte con partecipanti intervenuti in via telematica, l'avviso di convocazione dovrà contenere, altresì, l'indicazione:

- della piattaforma o sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;

- dei luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura della Società, nei quali gli aventi diritto potranno affluire.

11.7 La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

12.1 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data per una seconda e un'ulteriore convocazione, per il caso in cui, nell'adunanza precedente, l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione dell'Assemblea di prima convocazione.

12.2 L'Assemblea di seconda e di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Articolo 13

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

13.1 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale; in seconda e in ogni ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

13.2 L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

13.3 E' comunque fatto salvo il disposto dell'articolo 2369, comma 4, del codice civile quanto all'approvazione del bilancio e alla nomina e revoca delle cariche sociali per i quali trovano applicazione i *quorum* previsti dal codice civile.

Articolo 14

Assemblea totalitaria

14.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'Organo di Controllo.

14.2 In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 15

Presidente e segretario dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in loro assenza o impedimento, da altra persona designata dai presenti, anche tra i non Soci.

15.2 L'Assemblea nomina un segretario, anche non Socio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

15.3 Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 16

Controllo analogo congiunto dei Soci

16.1 In conformità all'articolo 5, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e degli articoli 2, comma 1, lett. d), e 16 del D.lgs. n. 175/ 2016, la Società è soggetta al controllo analogo congiunto dei Soci, i quali sono titolari ed esercitano poteri di indirizzo, coordinamento, controllo, supervisione e coinvolgimento sull'insieme dei più importanti atti di gestione della Società e sui servizi affidati *in house* dai Soci.

16.2 Le modalità di controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi, nei confronti della Società da parte dei Soci sono previste e garantite, nel rispetto dell'articolo 5 del D.lgs. n. 50/2016 e degli articoli 2 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016, nonché della normativa nazionale e comunitaria applicabile:

- a) dal presente Statuto;
- b) dagli atti di affidamento dei servizi e dai contratti di servizio, predisposti in conformità alla regolamentazione di settore e approvati dai Soci per quanto di rispettiva competenza, che dovranno, tra l'altro, contenere regole e strumenti per assicurare in concreto a ciascun Socio, in relazione ai servizi affidati, un controllo puntuale ed immediato sul livello degli stessi;
- c) dal patto parasociale pro tempore vigente fra i Soci della Società, (il "Patto Parasociale"), che rappresenta atto di regolamentazione essenziale integrativo del presente Statuto, cui i Soci sono vincolati per tutti gli adempimenti ivi previsti;
- d) dall'obbligo cogente per la Società di assumere come indirizzi essenziali ed integrativi del proprio scopo sociale i contenuti degli atti sopra indicati;
- e) dall'obbligo della Società di operare in conformità alle indicazioni disposte, nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto dal Comitato di Coordinamento e Controllo disciplinato dai successivi commi e dal Patto Parasociale;
- f) dal riconoscimento del diritto in favore dei Soci, anche su proposta del Comitato di Coordinamento e Controllo, di richiedere in caso di attività od omissioni da parte dell'Organo Amministrativo che contrastino con le prescrizioni dello Statuto e/o del Patto Parasociale, la revoca per giusta causa dell'Organo Amministrativo;
- g) dal riconoscimento del diritto a favore dei Soci, anche su proposta del Comitato di Coordinamento e Controllo, di richiedere motivatamente alla Società di esercitare azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile con riguardo agli atti degli organi di amministrazione che siano stati assunti in assenza dell'autorizzazione o del parere del Comitato di Coordinamento e Controllo o che si discostino dagli obiettivi statutari e dalle indicazioni del Comitato di Coordinamento e Controllo, secondo quanto precisato nel Patto Parasociale.

16.3 Il Patto Parasociale disciplina, in particolare, le modalità di controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo dei Soci sull'operato della Società attraverso il Comitato di Coordinamento e Controllo, istituito a presidio del controllo analogo congiunto, e le modalità di designazione degli organi sociali.

16.4 L'esercizio da parte dei Soci, nei confronti della Società, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato attraverso il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Soci nonché singolarmente da parte dei Soci. Le deliberazioni del Comitato di Coordinamento e Controllo costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi sociali della Società.

16.5 Il Comitato di Coordinamento e Controllo, fermi restando i principi generali e i diritti e gli obblighi che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo e senza alcun pregiudizio dei poteri spettanti alle competenti Autorità in base alle singole discipline di settore, esercita il controllo analogo con le seguenti modalità:

- in fase preventiva, attraverso la programmazione e la definizione degli obiettivi strategici ed operativi ("controllo ex ante");

- in costanza di attività, attraverso la costante informazione e monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi e dell'andamento della gestione ("controllo contestuale");
- in fase successiva attraverso l'analisi e la verifica dei risultati raggiunti sull'attività della Società, della capacità della Società di perseguire l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e gli obiettivi prefissati, fornendo all'Organo Amministrativo indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva ("controllo ex post").

16.6 Il Comitato di Coordinamento e Controllo, dura in carica 3 (tre) esercizi ed è composto da quattro componenti designati dai Soci come segue:

- due componenti designati dall'AGER Puglia: un componente è di diritto un delegato del legale rappresentante di AGER e svolge funzioni di Presidente; l'altro componente è indicato dal Comitato dei delegati di AGER;
- due componenti designati da AQP: un componente è di diritto il legale rappresentante di AQP o suo delegato e svolge funzioni di vicepresidente; l'altro componente è indicato dall'Organo Amministrativo di AQP.

Ogni membro del Comitato di Coordinamento e Controllo esprime un voto.

E' condizione per il diritto di ciascun Socio a partecipare, tramite propri soggetti designati, al Comitato di Coordinamento e Controllo, l'affidamento concreto ed attuale alla Società di almeno una delle attività rientranti nell'oggetto sociale della Società medesima.

16.7 In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente di uno o più membri del Comitato di Coordinamento e Controllo, le Parti si impegnano a nominare il/i sostituto/i entro 15 (quindici) giorni dalla data di dimissioni, morte o impedimento permanente.

16.8 I componenti del Comitato di Coordinamento e Controllo sono designati dai Soci nel rispetto della normativa di settore in materia di equilibrio tra i generi, compatibilità, conferibilità e onorabilità, comprese le previsioni del D.lgs. n. 39/2013, nonché del Patto Parasociale; devono essere dotati di qualificata e comprovata esperienza, di documentati requisiti di professionalità in relazione alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da perseguire e non devono trovarsi in conflitto di interessi con riferimento alla carica, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Nel Patto Parasociale sono analiticamente precisate le modalità di funzionamento ed i compiti del Comitato di Coordinamento e Controllo, al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci sulla Società.

16.9 Al fine di consentire al Comitato di Coordinamento e Controllo di esercitare il controllo analogo sulla Società, gli Organi societari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare al Comitato di Coordinamento e Controllo gli atti e le informazioni dettagliati nel Patto Parasociale, secondo le modalità e le tempistiche ivi indicate.

16.10 Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato di Coordinamento e Controllo, se ritenuto necessario, può avanzare richiesta ai Soci di avvalersi altresì del supporto di personale tecnico e amministrativo in forza presso gli stessi Soci, anche tramite la costituzione di gruppi di lavoro per questioni specifiche.

16.11 A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comitato di Coordinamento e Controllo può richiedere agli Organi societari della Società informazioni e chiarimenti sulla gestione sociale e le modalità di svolgimento dei servizi ed ha altresì accesso agli atti della Società relativi alla gestione.

16.12 L'Organo Amministrativo e il Direttore Generale, ove nominato, sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente al Comitato di Coordinamento e Controllo gli accadimenti o le situazioni gestionali tali da impattare in modo rilevante sulle risultanze dei documenti di programmazione, quali ad esempio, le ipotesi di risultati di esercizio negativo o gli scostamenti dai margini economici e finanziari programmati superiori al 15% (quindici per cento).

16.13 L'Organo Amministrativo presenta al Comitato di Coordinamento e Controllo una relazione periodica (di norma ogni semestre) sull'andamento della gestione della Società e sui livelli dei servizi resi e analisi delle risultanze delle indagini di *customer satisfaction*. L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'articolo 2429 del codice civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nei documenti di programmazione e sulla base delle autorizzazioni ricevute dal Comitato di Coordinamento e Controllo e, se del caso, dall'Assemblea, motivando gli eventuali scostamenti rispetto alla spesa preventivata.

16.14 Il Comitato di Coordinamento e Controllo, in sede di approvazione del rendiconto semestrale dell'Organo Amministrativo, esprime una valutazione circa i risultati operativi, economici, patrimoniali e finanziari raggiunti dalla Società, il conseguimento degli obiettivi prefissati e l'azione di direzione, coordinamento e controllo esercitata dallo stesso nell'ultimo esercizio chiuso.

16.15 Per il tramite dei propri componenti all'interno del Comitato di Coordinamento e Controllo, ciascun Socio ha diritto di proporre allo stesso, per le relative valutazioni e opportuni approfondimenti, questioni che rientrano nelle competenze assegnate.

Articolo 17

Controllo analogo da parte dei singoli Soci

17.1 Sono riconosciuti al singolo Socio affidante, anche singolarmente nei limiti delle questioni che abbiano esclusiva attinenza ai servizi resi in proprio favore e senza pregiudizio per quelli espletati in favore degli altri Soci:

- i. la facoltà di impartire all'Organo Amministrativo, nell'ambito dei poteri esercitabili da ciascun Socio in seno al Comitato di Coordinamento e Controllo, indirizzi limitatamente all'organizzazione e alla gestione del servizio affidato, che saranno vincolanti per la Società

qualora non comportino maggiori costi o, comunque, qualora il Socio affidante riconosca la copertura di tutti i maggiori oneri generati dall'attuazione dei propri indirizzi;

- ii. la facoltà di opporsi in modo vincolante (cd. diritto di veto) alle decisioni dell'Organo Amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del Socio ed in contrasto con quanto previsto dal relativo contratto di servizio.

17.2 Nel caso di ingiustificata mancata esecuzione delle direttive di cui alle lettere i. e ii. del precedente paragrafo 17.1, oppure nel caso di reiterati disservizi nell'espletamento delle attività in suo favore, segnalati alla Società senza adeguata risposta, il Socio potrà recedere dal contratto di servizio.

17.3 Le modalità di esercizio del controllo analogo da parte del Socio singolarmente sono precisate nel Patto Parasociale e nei contratti di servizio.

Articolo 18

Competenza e poteri dell'Organo Amministrativo

18.1 La gestione della Società spetta all'Organo Amministrativo, che compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie o opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'Assemblea nei casi richiesti dalla legge o dal presente Statuto e i poteri di indirizzo, controllo, supervisione del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui all'articolo 16, anche in deroga all'articolo 2380 bis del codice civile.

18.2 L'Organo Amministrativo predispone annualmente la relazione sul governo societario richiesta dall'articolo 6, comma 4, D.lgs. n. 175/2016 a chiusura dell'esercizio sociale da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio.

18.3 L'Organo Amministrativo, previo parere dal Comitato di Coordinamento e Controllo, adotta, ove ritenuto opportuno, i regolamenti di cui all'articolo 6, comma 3, del D.lgs n. 175/2016.

Articolo 19

Nomina, composizione e sostituzione dell'Organo Amministrativo

19.1 La Società è amministrata da un Organo Amministrativo nominato dall'Assemblea su designazione dei Soci, in conformità a quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 16.2, costituito da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di cinque, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 del D.lgs. n. 175/2016 e dalla disciplina statale e regionale di settore, nonché dal Patto Parasociale. Si applicano le disposizioni in materia di requisiti, cause di inconferibilità, incompatibilità di incarichi, parità di genere e conflitto di interessi previste dal quadro normativo statale e regionale di riferimento, ivi compreso il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Fermi i limiti sopra indicati, possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo coloro che, muniti di qualificata e comprovata

esperienza, possiedano idonei e documentati requisiti di professionalità, in relazione alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da perseguire.

19.2 L'Assemblea dei Soci convocata per la nomina dell'Organo Amministrativo successivo a quello nominato alla data di adozione del presente Statuto dovrà essere convocata con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, anche in deroga all'articolo 11.5.

19.3 L'Organo Amministrativo svolge le funzioni ad esso attribuite sino alla scadenza del termine di durata del proprio mandato stabilito all'atto di nomina e, comunque, non oltre tre esercizi. Esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica. Si applica la disciplina della prorogatio degli organi amministrativi di cui al D.L. n. 293 del 16 maggio 1994 come convertito dalla L. n. 444 del 15 luglio 1994.

19.4 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, comunque, non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

19.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile garantendo, comunque, il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 19.1; se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dell'Organo Amministrativo.

19.6 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice-Presidente, quale sostituto del Presidente nei soli casi di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

19.7 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

Articolo 20

Presidente del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

20.2 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

20.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono espletate dal Vice Presidente, se nominato.

20.4 Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 21

Organi delegati

21.1 Nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

21.2 L'Organo Amministrativo può altresì nominare un solo Direttore Generale, determinandone i relativi compiti, attribuzioni e compensi, spettando in tal caso all'Amministratore Unico o, a seconda dei casi, al Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri per la sottoscrizione del relativo contratto di lavoro.

Articolo 22

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

22.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due consiglieri di amministrazione.

22.2 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e della relativa convocazione deve essere data comunicazione ai Sindaci. Nei casi di motivata urgenza, il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

22.3 Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da un Consigliere per deliberare su uno specifico argomento ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione; l'argomento deve essere, naturalmente, indicato nella richiesta stessa.

22.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

22.5 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

22.6 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i Sindaci.

22.7 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato.

Articolo 23

Rappresentanza sociale

23.1 La rappresentanza della Società, di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, se nominato; essa spetta, altresì, all'Amministratore Delegato, ove nominato, nei limiti delle deleghe conferitegli.

23.2 L'Organo Amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, anche nell'ambito dei dipendenti della Società o terzi, delegando loro, nei limiti dei poteri conferiti, anche l'uso della firma sociale.

23.3 In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte dell'Organo Amministrativo, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

23.4 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione, con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 24

Remunerazione degli amministratori

24.1 La determinazione del compenso eventualmente spettante all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ai consiglieri di amministrazione compete all'Assemblea Ordinaria, che può anche determinare la gratuità delle cariche, nel rispetto del quadro normativo di riferimento. Tale deliberazione, una volta assunta, è valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'Assemblea Ordinaria.

24.2 La corresponsione di eventuali compensi, di qualunque natura, agli amministratori è regolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente. E' comunque fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. Spetta in ogni caso all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai consiglieri di amministrazione il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute in esecuzione dell'incarico.

Articolo 25

Collegio Sindacale e Revisione Legale dei Conti

25.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

25.2 L'Assemblea Ordinaria elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, ne nomina il Presidente e determina, per tutta la durata dell'incarico, il compenso dei Sindaci. La nomina dei Sindaci deve altresì essere effettuata in conformità con le vigenti disposizioni in materia di quote di genere.

25.3 L'Assemblea dei Soci convocata per la nomina del Collegio Sindacale successivo a quello nominato alla data di adozione del presente Statuto dovrà essere convocata con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, anche in deroga all'articolo 11.5.

25.4 Al Collegio Sindacale non può essere attribuita anche la revisione legale della Società, che va affidata, con delibera dell'Assemblea Ordinaria su proposta motivata del medesimo Collegio Sindacale, ad una società di revisione legale iscritta nel relativo registro.

25.5 Al Collegio Sindacale si applica la disciplina della *prorogatio* degli organi amministrativi di cui al D.L. n. 293 del 16 maggio 1994 come convertito dalla L. n. 444 del 15 luglio 1994.

25.6 I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità, incompatibilità di incarichi, parità di genere e conflitto di interessi di cui al quadro regolatorio statale e regionale di riferimento, compreso il D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 ove compatibile. Si applicano le disposizioni in materia di cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile.

25.7 I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

25.8 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.

25.9 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 26

Bilancio e utili

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

26.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, anche provenienti da eventuali attività secondarie, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono destinati secondo quanto determinato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 27

Scioglimento e liquidazione

27.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e, pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 del codice civile;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater del codice civile;
- f) per deliberazione dell'Assemblea dei Soci;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

27.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

27.3 L'Assemblea Straordinaria, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nomina uno o più liquidatori, determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 28

Obblighi di trasparenza e anticorruzione

In considerazione della natura pubblica e delle finalità istituzionali perseguite, la Società è tenuta all'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e adotta un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001.

Articolo 29

Clausola Arbitrale – Foro competente

29.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi ai rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i Sindaci, o da o contro i liquidatori – fatta eccezione unicamente per le controversie tra Soci e Società o tra Soci in relazione ai servizi affidati *in house* e con l'esclusione, altresì, delle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero - saranno risolte mediante arbitrato. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove la Società ha sede, su istanza della parte più diligente. L'arbitrato avrà natura rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. Sede dell'arbitrato sarà il Comune in cui ha sede la Società.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 838-bis a 838-quinquies del codice di procedura civile.

29.2 Per qualsiasi controversia promossa da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i Sindaci, o da o contro i liquidatori che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non possa essere deferita al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 29.1, sarà competente in via esclusiva, nei limiti di legge, il Foro di Bari, con espressa esclusione di eventuali Fori concorrenti o alternativi.

Articolo 30

Rinvio

30.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché le disposizioni del D.lgs. n. 175/2016 e quelle specificamente riferite alle società *in house providing*.

30.2 Riferendosi il presente Statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'articolo 2325-bis del codice civile, non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la Società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio devono essere apportate al presente Statuto, con apposita deliberazione di Assemblea Straordinaria, le relative modifiche.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' di copia informatica a originale analogico
- ex articolo 23, comma 3, DLgs. 7 marzo 2005 n.82 art.68-ter, Legge 16
febbraio 1913 n. 89

CERTIFICO

Io sottoscritto dott. Fabio Mori, Notaio in Alberobello, iscritto nel
Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Bari, mediante apposizione
al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato digitale
in vigore dal 2 ottobre 2023 al 2 ottobre 2026, rilasciato da Consiglio
Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019), che la
presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento
originale analogico, firmato a norma di legge.

Alberobello, Piazza Plebiscito n. 8, nel mio studio, il sei maggio
duemilaventisei.

File firmato digitalmente dal Notaio Fabio Mori